

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4384

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ELIA, GIARETTA, VELARDI, ROBOL,
POLIDORO, MONTAGNINO, FOLLIERI e CASTELLANI Pierluigi**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1999

—————

Istituzione del tribunale per la famiglia e per i minorenni

—————

ONOREVOLI SENATORI. -

1. - Il presente disegno di legge trova la sua prima motivazione nella constatazione che le finalità attribuite al tribunale per i minorenni - divenuto organo non solo di tutela ma anche di promozione del diritto del minore all'educazione, e cioè alla possibilità di realizzare pienamente la propria originale personalità e di svilupparne tutte le potenzialità positive, e del diritto del minore ad un regolare processo di socializzazione, e cioè alla possibilità di realizzarsi nella vita sociale attraverso liberi ed autentici rapporti intersoggettivi - esigono profonde modifiche di questa fondamentale struttura giudiziaria per renderla capace di assolvere compiutamente alla sua funzione.

2. - Va rilevato che l'attuale distribuzione delle competenze in materia minorile tra una pluralità di organi giudiziari, non coordinati tra loro, provoca carenza di interventi o interventi contraddittori che anzichè aiutare il minore finiscono per aggravarne la situazione esistenziale. Non può infatti non apparire assurdo che contemporaneamente si occupino dei minori il tribunale per i minorenni, il giudice tutelare, il tribunale ordinario in sede civile o in sede penale, la corte d'appello in sede civile come giudice di prima istanza, il procuratore generale presso la corte d'appello. Da una simile distribuzione delle competenze nascono non solo gravi inconvenienti per l'assunzione di provvedimenti adeguati ai bisogni del minore, ma anche difficoltà nel determinare il giudice competente, con conseguenti conflitti di competenza gravemente dannosi in una materia, come quella minorile, che richiede interventi rapidi e non contraddittori. Alcuni esempi possono essere illuminanti in proposito. Il tribunale ordinario è competente sul-

l'affidamento dei figli ai genitori che si separano e sulle successive modifiche dei provvedimenti assunti in quella sede; ma il tribunale per minorenni è competente a provvedere quando sorga un pregiudizio al minore dalla condotta del genitore che ha in affidamento il figlio. Può così avvenire che, successivamente alla deliberazione emessa in sede di separazione relativa al minore, si richieda l'intervento sia del tribunale ordinario sia di quello specializzato i quali, essendo entrambi competenti nella stessa materia, sia pure da due angolature differenti, potranno emettere provvedimenti anche contrastanti tra loro, di cui non è possibile determinare quale debba essere eseguito. La legge 1° dicembre 1970, n. 898, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, ha ulteriormente complicato la situazione. Invero, il tribunale che pronuncia lo scioglimento provvede in ordine ai minori e successivamente, se i genitori trascurano i loro doveri, può nominare un tutore, ma per le norme di carattere generale, che non risultano abrogate, il tribunale per i minorenni è competente a valutare se il comportamento del genitore sia talmente pregiudizievole per il figlio da richiedere o la decadenza della patria potestà, con la conseguente nomina di un tutore, o altri provvedimenti nell'interesse del minore.

Ma vi è di più: nella predetta legge, all'articolo 11 si prevede che il genitore cui non è stata attribuita la patria potestà, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare richiedendo i provvedimenti che ritiene adeguati: ma una simile norma spoglia il tribunale per i minori di una competenza che dovrebbe essere esclusiva o introduce uno strumento sussidiario di intervento per lo specifico provvedi-

mento, lasciando impregiudicata la competenza generale?

Analogamente sono sorti contrasti fra tribunale per i minorenni e il giudice tutelare in ordine alla competenza a provvedere in via di urgenza in materia di patria potestà: per alcuni la competenza è attribuita in via esclusiva al giudice tutelare, per altri, se il tribunale per minorenni è stato investito del merito della controversia, ad esso compete anche l'emissione dei provvedimenti di urgenza. Con la prima tesi si arriva all'assurdo di sospendere il provvedimento, quando sia stato chiesto un provvedimento di urgenza, per inviare tutti gli atti al giudice tutelare che comunque deciderà senza tener conto degli orientamenti, eventualmente già maturati, del tribunale: il minore rischia così di essere sottoposto a contrastanti provvedimenti nell'arco di un brevissimo periodo di tempo e di essere conseguentemente sballottato da un adulto a un altro.

Si potrebbe continuare negli esempi, ma quanto detto è sufficiente a dimostrare quanto sia assurda questa ripartizione di competenze che sembra ignorare che il minore è una persona i cui problemi non possono essere distintamente esaminati e giudicati da organi diversi solo perchè si manifestano in condizioni diverse.

L'unificazione di tutte le competenze in materia minorile è pertanto un obiettivo che si ritiene di dover perseguire, per il bene del minore.

3. - Vi è infine un'altra considerazione. Nel mondo di oggi si è presa più viva coscienza che il problema del minore non può essere nè esaminato nè risolto se lo si considera avulso dai problemi del nucleo cui appartiene.

La psicologia ha ormai messo chiaramente in luce come un regolato sviluppo della personalità infantile è strettamente condizionato dall'inserimento di un minore in un nucleo familiare che sappia aiutarlo a sviluppare le sue potenzialità.

La tutela dei diritti del minore implica di necessità, pertanto, almeno un intervento di sostegno nei confronti della famiglia che non è in grado, spesso senza sua colpa, di svolgere adeguatamente la sua funzione educativa. Di contro, ogni pronuncia giudiziale nei confronti dei genitori non può non avere pesanti conseguenze sulla personalità dei figli e richiedere adeguati interventi di sostegno nei confronti di essi, per cui appare necessario che tutti i problemi del nucleo - quando debbano essere esaminati dal giudice - siano devoluti ad un'unica autorità giudiziaria competente a provvedere. Staccare l'intervento giudiziario sul minore dall'intervento giudiziario sulla famiglia - attribuendone la competenza a due organi giudiziari diversi - significa ignorare questa realtà e attuare una politica settoriale degli interventi gravemente dannosa per l'intero nucleo e per le singole personalità che lo compongono. È pertanto necessaria la realizzazione di un unico organo giudiziario competente a giudicare tanto in materia di minori che di famiglia.

4. - La necessità della costituzione del nuovo organo giudiziario nasce non solo dalla utilità di collegare strettamente i problemi del minore con quelli della famiglia, ma anche dall'utilità di rendere più adeguato l'intervento giurisdizionale in un settore così delicato come è quello familiare. Il che implica l'unificazione delle competenze in materia familiare - dato che nuoce alla famiglia, organismo unitario che vive comunitariamente la propria vita, la dispersione delle competenze tra vari organi giudiziari - ed una adeguata specializzazione del giudice della famiglia. Quando si deve incidere non su situazioni patrimoniali, ma su penose e complesse situazioni personali, è necessario che il giudice preposto a tali questioni abbia non solo, o non tanto, una particolare competenza tecnico-giuridica, ma soprattutto una profonda conoscenza dei problemi psicologici e sociologici che spesso sono alla base delle situazioni conflittuali che si verificano

nella famiglia, ed una particolare comprensione della realtà delle famiglie. Ciò implica una specializzazione del giudice professionale - reso più preparato ad affrontare i problemi metagiuridici e particolarmente capace di svolgere un ruolo conciliativo tra le parti - ed implica anche la collaborazione di esperti forniti di particolari competenze nelle discipline psicologiche, pedagogiche, sociologiche e di una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e della educazione dei giovani.

L'esperienza ha più volte evidenziato questa necessità, soprattutto quando si tratti di contrasto tra i coniugi sulla residenza o l'indirizzo unitario della vita della famiglia, l'affidamento dei figli e la loro tutela, la necessità di giudizi preceduti da indagini sulla personalità dei singoli, come per la deroga al limite di età per sposarsi.

5. - Il nuovo organo giudiziario, che viene proposto, non ha pertanto lo scopo di porre la famiglia sotto tutela, nè di ledere l'autonomia della famiglia che la Costituzione riconosce. Esso ha invece lo scopo di razionalizzare un sistema di interventi giudiziari oggi «dispersi o confliggenti», per una assurda distribuzione di competenze tra molteplici organi giudiziari, e nel contempo di assicurare quella specializzazione dei giudici che è necessaria per rendere tali interventi utili alla comunità familiare ed ai suoi singoli membri, primi fra tutti i minori.

Del resto hanno auspicato la creazione di un simile organo giudiziario, oltre a numerosi giuristi, anche movimenti e partiti nonchè - nel modo più autorevole - il Consiglio superiore della magistratura.

6. - Al fine di realizzare una più attiva ed ordinata presenza della funzione giudiziaria nel campo delle controversie e dei contrasti giuridici che si manifestano nella vita familiare e che riguardano i rapporti che ad essa fanno capo e da essa derivano, è necessario introdurre nell'attuale organizzazione giudiziaria alcuni mutamenti.

È opportuno, quindi, trasformare (articolo 1) l'attuale tribunale per i minorenni nel tribunale per la famiglia e per i minorenni (e correlativamente mutare la denominazione della procura della Repubblica istituita presso di esso) ponendo in evidenza che i suoi compiti non riguardano soltanto i soggetti in minore età, isolatamente considerati, ma la complessiva vita giuridica della famiglia. In tal modo viene riconosciuta l'intima connessione che esiste, e non soltanto sul piano giuridico, tra i fini essenziali della società familiare e lo sviluppo della persona del minore il quale ha diritto di trovare nella famiglia l'appoggio ed il sostegno necessario alla sua formazione.

7. Conseguenza necessaria di questa trasformazione è la modificazione della circoscrizione territoriale del tribunale che, coincidendo attualmente con quella del distretto di Corte d'appello (e delle sezioni distaccate), è manifestamente troppo ampia ed irregolare. Infatti vi sono tribunali per i minorenni che hanno giurisdizione su una popolazione di 5.700.000 abitanti (Milano) o di 4.500.000 abitanti (Roma), mentre altri - all'estremo opposto - provvedono ad una popolazione di 300.000 abitanti (Campobasso, Reggio Calabria); così pure l'ampiezza del territorio in cui essi operano va da 28.600 chilometri quadrati (Torino) e 24.000 chilometri quadrati (Cagliari) a 3.200 chilometri quadrati (Messina) o ad appena 1.000 chilometri quadrati (Reggio Calabria). Rilevanti differenze si notano ugualmente riguardo al numero dei comuni compresi nelle rispettive circoscrizioni, che va da 1.283 per Torino e 905 per Milano a 43 per Caltanissetta e 23 per Reggio Calabria, nonchè riguardo alla distanza della sede dal comune più lontano (chilometri 355 per Cagliari e chilometri 241 per Milano, chilometri 110 per Perugia e chilometri 64 per Reggio Calabria).

Questa irregolare distribuzione degli uffici giudiziari minorili è del tutto irrazionale: per ovviare ad essa conviene abbandonare il criterio di collegamento stabilito con i distretti

di Corte d'appello. Poichè gran parte degli organismi assistenziali e sociali - i quali operano in favore della famiglia e dei minorenni in via amministrativa - fanno capo alla provincia, appare necessario che per ogni provincia vi sia un tribunale, e che questo abbia sede nel capoluogo provinciale. Questa soluzione non è scevra di difficoltà, considerando che i ventisei tribunali per i minorenni oggi esistenti dovranno dar luogo a ben novantasei tribunali per i minorenni e per la famiglia; ma al pericolo che i nuovi uffici vengano costituiti con personale impreparato si potrà ovviare con gli appositi corsi, previsti dall'articolo 12, con i quali il Consiglio superiore della magistratura, proseguendo un'attività già efficacemente iniziata, avrà la possibilità di soddisfare nel modo migliore le nuove esigenze.

L'ubicazione nel capoluogo provinciale della sede del tribunale per la famiglia e per i minorenni non esclude che questo tenga le sue udienze in altri centri della provincia; la disposizione dell'articolo 5 concede al presidente del tribunale la facoltà di provvedere in tal senso, senza formalità e per semplici motivi di opportunità, ed è facile prevedere che il saggio uso di questa facoltà permetterà un più facile ed immediato contatto tra il giudice e le persone interessate alla risoluzione dei problemi e delle controversie sottoposte al suo esame.

8. L'estensione provinciale della circoscrizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia permette inoltre di risolvere il problema dell'efficienza dell'ufficio del giudice tutelare. Finora le funzioni di giudice tutelare sono state esercitate da un pretore, impegnato nella sua ordinaria attività civile o penale ed occasionalmente distolto da essa per provvedere a compiti considerati marginali, mentre richiederebbero un impegno costante ed attivo. L'articolo 3 del disegno di legge inserisce il giudice tutelare nel tribunale per i minorenni e per la famiglia, conservando ad esso i compiti specifici che la legge gli affida.

9. - L'unità dell'ufficio del giudice tutelare non esclude, ovviamente, che - se necessario - di esso facciano parte più giudici. Questo consente di prevedere espressamente (con una norma che vuole mettere in evidenza l'opportunità di un proficuo collegamento tra l'organo giudiziario e l'ambiente sociale in cui esso agisce) l'apporto che alla funzione tutelare possono dare giudici onorari opportunamente dislocati nella circoscrizione del tribunale; e permette altresì di riconoscere la possibilità che questi giudici onorari svolgano attività di conciliazione nel settore di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia. La validità della aspirazione, da più parti manifestata, per un cosiddetto «giudice di quartiere» potrà in tal modo essere verificata mediante l'esperienza in un settore in cui più si avverte l'opportunità di avvicinare la giustizia al popolo; e questa esperienza potrà svolgersi con forme prudenti e sicure, in modo da escludere possibilità di inconvenienti.

10. - I servizi necessari per il funzionamento del tribunale per i minorenni e per la famiglia non sono soltanto quelli interni alla sua organizzazione, ma anche quelli esterni ad esso. Detto tribunale infatti sarà in grado di operare in modo efficace unicamente se potrà avvalersi di una rete, estesa e penetrante, di strutture di servizio sociale. È il servizio sociale inteso nella sua espressione più ampia che può mettere in luce i casi che richiedono un intervento giudiziario, che può orientare le persone interessate a domandare questo intervento e ad intenderne il contenuto e le finalità, che può collaborare con il giudice per consentirgli una esatta informazione sui dati ambientali ed una corretta valutazione di essi, che può operare secondo le indicazioni del giudice stesso per l'attuazione dei suoi provvedimenti, effettuando una serie di interventi pratici, diretti, secondo la varietà dei casi, ad eliminare le cause vere e profonde del disagio familiare e personale che ha reso necessario l'intervento del giudice. Senza un efficace ed ido-

neo servizio sociale gran parte delle disposizioni che prevedono l'iniziativa d'ufficio degli organi giudiziari e l'esercizio da parte di essi di ampi poteri discrezionali (si pensi, ad esempio, alla norma dell'articolo 333 del codice civile, relativa ai «provvedimenti convenienti» in favore del minore) non possono, in pratica, trovare attuazione, perchè ogni altro mezzo, di cui astrattamente il giudice potrebbe servirsi, è, in generale, inidoneo ed insufficiente.

La necessità che il tribunale per i minorenni e per la famiglia si serva delle strutture di servizio sociale non esclude però che, come si è detto, esse debbano essere e rimanere esterne all'organo giudiziario. Ed anzi si deve auspicare che la varietà di queste strutture, espressione della comunità nella quale debbono operare e ad essa strettamente connesse, permetta le più articolate modalità di intervento a seconda delle mutevoli esigenze di ogni situazione concreta. Per questo motivo si prevede, con l'articolo 6, che il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvalga di tutti i servizi che, di fatto, esistono e che possono essere utili per lo svolgimento delle sue funzioni. Pur non dettando criteri preferenziali (e ciò al fine di non vincolare l'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, il quale in tal modo sarà guidato soltanto dal criterio oggettivo dell'efficienza e della utilità dei servizi in relazione ai singoli casi), l'articolo 6 pone peraltro in evidenza, con speciale riferimento all'aspetto amministrativo, la distinzione tra i servizi istituiti dal Ministero della giustizia nell'ambito delle sue competenze costituzionali (o con esso convenzionati), quelli istituiti da altri organi statali, da altre istituzioni pubbliche ovvero, con particolare considerazione, da enti locali, e quelli istituiti da privati o da essi comunque prestati, e contiene, per questi ultimi, un rinvio alle disposizioni concernenti le materie analoghe.

Si attribuisce così il giusto rilievo a tutti i vari organismi (tra i quali meritano speciale menzione i consultori familiari che vanno or-

mai ampiamente diffondendosi) per mezzo dei quali la comunità esprime le sue preoccupazioni ed il suo interessamento per le sorti dei minorenni e delle famiglie fornendo ad essi gli aiuti convenienti per superare le crisi e le difficoltà, e si apprestano i mezzi giuridici occorrenti per attuare una collaborazione, libera ma efficiente, tra essi e gli organi giudiziari operanti nello stesso campo.

11. - L'articolo 7, in tema di polizia giudiziaria, estende alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia la disposizione che prevede l'istituzione presso ogni procura di un nucleo di polizia giudiziaria. Tale nucleo dev'essere formato da personale della polizia maschile e femminile.

12. - La collaborazione tra magistrati di professione e giudici onorari, che è in atto presso i tribunali per i minorenni dalla loro costituzione, ha dato sostanzialmente frutti positivi e potrà essere ancora più fruttuosa nell'ambito più vasto assegnato al tribunale per i minorenni e per la famiglia. Anche questo pertanto verrà formato da giudici provenienti dall'una e dall'altra categoria, secondo le disposizioni contenute negli articoli 8, 9 e 10.

Le innovazioni che vengono introdotte, rispetto alle norme ora vigenti per il tribunale per i minorenni, riguardano principalmente la denominazione dei giudici onorari (che vengono qualificati giudici esperti, anzichè componenti privati), l'introduzione di limiti di età (non meno di trent'anni e non più di sessanta), nonchè la misura dell'indennità (che, pur restando rigorosamente tale, non dovrà essere irrisoria), e il sistema di determinazione di essa (che viene collegato alla regolarità della presenza, sia pure saltuaria, del giudice-esperto presso gli uffici giudiziari), oltre all'espressa previsione di norme sulle incompatibilità, formulate in armonia alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario e per soddisfare alle esigenze di imparzialità, valide per ogni giudice.

Per quanto riguarda i magistrati di carriera vengono precisati i requisiti necessari e viene delineato l'*iter* da seguire per la loro nomina, prevedendosi che, dopo la fase di prima attuazione della legge, i posti direttivi siano attribuiti soltanto a magistrati forniti di esperienza qualificata per l'attività svolta presso i tribunali per i minorenni e per la famiglia.

13. - Per la costituzione del collegio giudicante non sembra vi sia alcun valido motivo per discostarsi dalla composizione collegiale del tribunale, con tre giudici (e non quattro, come avviene ora per il tribunale per i minorenni), ed in tal senso provvede l'articolo 9.

14. - Il quadro delle strutture giudiziarie relative ai minorenni ed alla famiglia viene poi completato con la istituzione, presso ogni corte d'appello, di un'apposita sezione specializzata (che sostituisce l'attuale sezione per i minorenni), alla quale provvede l'articolo 10, disponendo altresì che questa sezione giudichi con la presenza di tre componenti (due magistrati ed un giudice-esperto), e cioè con una composizione numericamente uguale a quella del tribunale per i minorenni e per la famiglia. In tal modo - riducendo cioè da cinque a tre i membri del collegio giudicante in secondo grado - si vuole evitare un inutile appesantimento di quest'organo giudiziario e si assicura la massima semplicità e rapidità del suo funzionamento.

15. - Sebbene il presente disegno di legge riguardi soltanto gli aspetti organizzativi della giustizia relativa alla famiglia ed ai minorenni non si può non rilevare che il buon funzionamento di essa sarà sempre condizionato dalla competenza, dall'esperienza e dalla sensibilità dei giudici che vi saranno impegnati.

Riveste quindi una particolare importanza la necessità di un'azione permanente diretta a promuovere la preparazione, la formazione e l'aggiornamento dei giudici; e ciò perchè i problemi che questa materia presenta mutano rapidamente nel tempo e mostrano via via aspetti nuovi e singolari, per risolvere i quali occorrono una vigile attenzione ed una sempre rinnovata comprensione delle mutevoli esigenze sociali. Perciò si dispone con l'articolo 12 che ogni anno il Consiglio superiore della magistratura organizzi un corso di preparazione ed uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati interessati ai problemi minorili e familiari. Le esperienze di questo tipo sono state altamente apprezzate da tutti ed hanno avuto grande successo; non vi è dubbio quindi che l'istituzionalizzazione e l'intensificazione di queste iniziative siano opportune e doverose.

16. - L'ultimo articolo regola l'attribuzione del potere di vigilanza sul tribunale, riconoscendo che questo compito spetta esclusivamente al presidente della corte d'appello (e al procuratore generale per quanto concerne la procura della Repubblica). Questa disposizione è il naturale effetto dell'autonomia riconosciuta al nuovo organo giudiziario; in conseguenza di essa il tribunale per i minorenni e per la famiglia acquista una posizione non diversa da quella di ogni altro tribunale, compreso il tribunale ordinario, e si pone sullo stesso piano evitando così il pericolo - che potrebbe profilarsi nella pratica - della assimilazione del tribunale per i minorenni e per la famiglia ad una semplice sezione del tribunale ordinario, con la conseguente perdita dei caratteri più salienti connessi alla specializzazione della sua funzione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE**Art. 1.**

(Denominazione e sede)

1. Il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, assumono la denominazione, rispettivamente, di tribunale per la famiglia e per i minorenni e di procura della Repubblica presso il tribunale per la famiglia e per i minorenni.

2. Gli uffici di cui al comma 1 sono autonomi e sono istituiti in ogni capoluogo di provincia.

Art. 2.

(Composizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia)

1. Ogni tribunale per la famiglia e per i minorenni è composto da un presidente, da due o più magistrati ordinari, nonchè da giudici-esperti.

2. Ogni procura della Repubblica presso il tribunale per la famiglia e per i minorenni è composta da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti.

Art. 3.

(Giudice tutelare)

1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice del tribunale per la famiglia e per i minorenni.

2. Il presidente del tribunale per la famiglia e per i minorenni designa ogni anno uno o più giudici destinati ad esercitare esclusivamente le funzioni di giudice tutelare per tutto il territorio compreso nella giurisdizione del tribunale stesso. Il giudice tutelare può essere coadiuvato nell'esercizio della sua attività da più giudici onorari dislocati nelle diverse aree territoriali della circoscrizione del tribunale.

3. I giudici onorari di cui al comma 2 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente, tra le persone fornite dei requisiti di età di cui all'articolo 11, che abbiano una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.

Art. 4.

(Cancelleria e segreteria giudiziaria)

1. Presso ogni tribunale per la famiglia e per i minorenni è istituito un ufficio di cancelleria; presso la relativa procura è istituito un ufficio di segreteria.

2. Presso la stessa sede di cui al comma 1 è istituito altresì un ufficio autonomo per le notifiche.

Art. 5.

(Sede di udienza del tribunale per la famiglia e per i minorenni)

1. Il tribunale per la famiglia e per i minorenni tiene le udienze nella sua sede. Il presidente, per motivi di opportunità, può di-

sporre che singole udienze siano tenute in qualunque altro comune nel territorio della circoscrizione del tribunale.

Art. 6.

(Servizi sociali)

1. Per l'adempimento dei suoi compiti il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvale dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.

2. Il tribunale per la famiglia e per i minorenni si avvale altresì della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali e dai servizi sociali nonchè da organismi privati.

3. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici per i compensi dovuti ai privati si applicano le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia ovvero, in mancanza di queste, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali.

Art. 7.

(Polizia giudiziaria)

1. Presso ogni tribunale per la famiglia e per i minorenni ha sede un nucleo di polizia giudiziaria maschile e femminile di cui si avvalgono il tribunale e la procura della Repubblica.

Art. 8.

(Nomina dei magistrati)

1. Il Consiglio superiore della magistratura assegna ai tribunali per la famiglia e per i minorenni, e alle relative procure, i magistrati che rivelano, per l'attività precedentemente svolta, per gli speciali studi effettuati

e per l'esperienza compiuta, di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

2. Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le funzioni di presidente del tribunale e di procuratore della Repubblica ai magistrati di Corte d'appello che, avendo svolto per non meno di tre anni le funzioni presso un tribunale per i minorenni o la relativa procura, hanno rivelato di essere in possesso di adeguate attitudini e capacità organizzative.

3. Per l'accertamento delle qualità richieste nei commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura sente il parere dei consigli giudiziari ed esamina i risultati dei corsi di preparazione previsti dall'articolo 12.

Art. 9.

(Costituzione dell'organo giudicante)

1. Esclusi i casi espressamente stabiliti dalla legge, la giurisdizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia è esercitata da un collegio di tre membri, costituito da due magistrati ordinari e da un giudice-esperto.

Art. 10.

(Sezione specializzata di Corte d'appello)

1. Presso ogni Corte d'appello è istituita una sezione specializzata per la famiglia e per i minorenni composta da un magistrato di cassazione con funzioni di presidente, da magistrati d'appello, nonché da giudici-esperti. Presso la predetta sezione le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un avvocato generale e, ove necessario, da un sostituto.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati indicati al comma 1 secondo i criteri stabiliti nell'articolo 8 nonché alla nomina dei giu-

dici-esperti secondo i criteri stabiliti nell'articolo 11.

3. La sezione specializzata di Corte d'appello è costituita da un collegio di tre membri composto da due magistrati e un giudice-esperto.

Art. 11.

(Nomina dei giudici-esperti)

1. I giudici-esperti di cui all'articolo 2 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura sentito il consiglio giudiziario.

2. I giudici-esperti sono scelti, senza distinzione di sesso, tra i laureati e i diplomati di età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessanta anni che, per gli speciali studi compiuti e per l'attività svolta, sono forniti di una particolare competenza nelle discipline psicologiche, pedagogiche, sociologiche, e di una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.

3. Si applicano ai giudici-esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12; l'esercizio della funzione è altresì incompatibile con l'esercizio della professione forense dinanzi al tribunale per la famiglia e per i minorenni.

4. I giudici-esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati; nel caso di compimento del sessantesimo anno nel corso dell'incarico, continuano l'espletamento delle funzioni fino al compimento del triennio.

5. Presso ogni ufficio giudiziario i giudici-esperti devono essere in numero eguale a quello dei magistrati ordinari.

6. Ai giudici-esperti viene attribuita una indennità mensile stabilita per ogni triennio con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 12.

(Corsi di preparazione)

1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno corsi di preparazione per i magistrati che intendano acquisire le speciali conoscenze indicate nell'articolo 8 e corsi di aggiornamento per i magistrati ed i giudici esperti che svolgono le loro funzioni negli uffici giudiziari di cui agli articoli precedenti.

Art. 13.

(Sorveglianza)

1. La sorveglianza prevista dall'articolo 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sul tribunale e sulla sezione di Corte d'appello per i minorenni e per la famiglia è esercitata dal presidente della Corte d'appello e quella sugli uffici del pubblico ministero dal procuratore generale della Corte d'appello.

TITOLO II

COMPETENZA

CAPO I

COMPETENZA CIVILE DEL TRIBUNALE

Art. 14.

(Competenza per materia)

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per le materie precedentemente attribuite al tribunale per i minorenni, anche per le seguenti:

a) costituzione, validità, scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti

civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio canonico;

b) rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi;

c) filiazione, adozione, affidamento di minore e patria potestà;

d) prestazioni alimentari;

e) formazione e rettificazione degli atti di stato civile;

f) interdizione e inabilitazione;

g) assenza e morte presunta;

h) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentali di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 15.

(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio negli affari civili è determinata dal luogo ove dimora abitualmente la famiglia alla quale i soggetti interessati appartengono. Quando non sia possibile determinare tale dimora, è competente il tribunale del luogo ove risiede la persona nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento e, se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.

CAPO II

COMPETENZA PENALE DEL TRIBUNALE

Art. 16.

(Competenza per materia)

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per i procedimenti penali per i reati commessi dai minori

degli anni diciotto, anche per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

a) delitti contro la famiglia previsti dal Titolo XI del Libro Secondo del codice penale, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 565 dello stesso codice;

b) delitti contro la libertà personale di cui agli articoli 609-bis e seguenti del codice penale se commessi in danno dei minori;

c) delitti di percosse, di lesioni personali e volontarie, di sequestro di persona e delitti contro la libertà morale, se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, di filiazione, di tutela o nell'ambito dei rapporti di coabitazione;

d) delitti previsti dagli articoli 591 e 593, primo e terzo comma, del codice penale;

e) contravvenzioni previste dagli articoli 671, 731 e 732 del codice penale;

f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei minori;

g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori degli anni diciotto.

Art. 17.

(Procedimenti connessi)

1. La competenza per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 16, quando siano connessi ad altri reati, appartiene al tribunale ordinario limitatamente agli imputati maggiori degli anni diciotto; nel caso di concorso tra imputati maggiori e minori degli anni diciotto in un medesimo reato diverso da quelli previsti nell'articolo 16, si procede separatamente: per i primi avanti al tribunale ordinario e per i secondi avanti al tribunale per la famiglia e per i minorenni.

Art. 18.

(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio è regolata dalle norme del codice di procedura penale.

2. Qualora si proceda a carico di imputato minore degli anni diciotto, la competenza per territorio è determinata dal luogo di residenza dell'imputato minore; se per uno stesso reato o per più reati connessi si procede congiuntamente nei confronti di più minori, la competenza è determinata dal luogo di residenza del più giovane di essi.

3. Per i reati di cui all'articolo 16 commessi in concorso tra maggiore e minore degli anni diciotto, la competenza è determinata a norma dei commi 1 e 2.

CAPO III

COMPETENZA DEL GIUDICE
TUTELARE

Art. 19.

(Competenza per materia)

1. Il giudice tutelare ha competenza nelle materie attribuitegli dalla normativa vigente nonchè per i provvedimenti precedentemente devoluti al tribunale ordinario ed a quello per i minorenni in materia di autorizzazione a compiere atti di contenuto patrimoniale nell'interesse dei minori interdetti o inabilitati e in materia di emancipazione dei minori.

2. Contro i provvedimenti del giudice tutelare, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 13 maggio 1978, n. 180, se si tratta di minorenni, è ammesso reclamo al tribunale per la famiglia e per i minorenni.

3. Sui reclami, nonchè sui provvedimenti del giudice tutelare da omologare, il tribu-

nale delibera con la partecipazione del giudice tutelare che funge da relatore.

TITOLO III

PROCEDIMENTI

CAPO I

PROCEDIMENTI CIVILI

Art. 20.

*(Procedimento a tutela del minore
e dell'incapace)*

1. Nei casi previsti dagli articoli 330, 333 e 334 del codice civile e dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, nonchè nei casi in cui comunque si verifichi una situazione pregiudizievole per lo sviluppo della personalità e per l'attuazione dei diritti di un minore o di un incapace, il tribunale per i minorenni e per la famiglia adotta anche d'ufficio i provvedimenti convenienti per la loro tutela.

2. Al fine di cui al comma 1 il tribunale utilizza ogni mezzo opportuno di accertamento e dispone, ove del caso, indagini sulla personalità e sulle condizioni familiari e ambientali dei soggetti.

3. Il tribunale, sentiti il pubblico ministero e le persone interessate, provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Art. 21.

(Procedimenti speciali)

1. Nelle materie contemplate dagli articoli 84, 87, 89, 90 e 112 del codice civile, il tribunale per i minorenni e per la famiglia provvede su richiesta dell'interessato con le

modalità e nella forma previste nei commi 2 e 3 dell'articolo 20 della presente legge.

2. In materia di adozione speciale si osservano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. Per gli altri procedimenti in camera di consiglio si applicano le norme di cui al Capo VI del Titolo II del Libro Quarto del codice di procedura civile.

Art. 22.

(Procedimento ordinario)

1. In tutte le altre materie indicate dall'articolo 14 diverse da quelle di cui all'articolo 21 si applicano le ordinarie norme processuali stabilite in relazione alla natura della causa, salvo quanto disposto dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Art. 23.

(Introduzione della causa)

1. L'istanza si propone con ricorso. Il presidente del tribunale designa il giudice relatore, fissa l'udienza per la trattazione della causa e ordina la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e la comunicazione al pubblico ministero.

Art. 24.

(Trattazione della causa)

1. Nella prima udienza, e nel corso della causa ogni volta che ne ravvisa l'opportunità, il giudice relatore deve tentare la conciliazione delle parti e può richiedere la collaborazione di altre persone quando lo ritenga utile per raggiungere tale scopo.

2. Il giudice relatore può sempre modificare o revocare i provvedimenti temporanei ed urgenti disposti dal presidente in relazione alla più approfondita conoscenza delle circo-

stanze acquisita durante il corso del processo e del sopravvenuto mutamento di esse.

Art. 25.

(Istruzione della causa)

1. Il giudice relatore può disporre d'ufficio la prova testimoniale, formulandone i capitoli, quando dalla esposizione dei fatti resa dalle parti e da ogni altro atto od elemento acquisito al processo risultino esservi persone in grado di contribuire all'accertamento della verità. Può ordinare d'ufficio l'esibizione di qualsiasi documento utile per accertare gli elementi di carattere patrimoniale necessari alla decisione della causa.

2. Nel caso di ingiustificato rifiuto ad esibire, il giudice può prendere le misure necessarie perchè il documento sia comunque acquisito al processo, osservate le opportune cautele per salvaguardare il segreto legalmente tutelato.

3. Il giudice, sentite le parti, può disporre d'ufficio, con provvedimento non soggetto a convalida, il sequestro di cose o documenti, quando lo ritenga necessario per garantirne l'acquisizione al processo.

5. Quando la parte o il terzo rifiuta, senza giustificati motivi, di consentire all'ispezione di cose in suo possesso, ordinata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice può disporre che l'ispezione avvenga anche senza il consenso della parte o del terzo.

6. Il giudice può disporre che singoli mezzi di prova vengano assunti direttamente dal collegio.

Art. 26.

(Deliberazione)

1. Il tribunale, subito dopo l'udienza di discussione, delibera in camera di consiglio ed emette la decisione pubblicamente mediante

lettura in udienza della motivazione e del dispositivo.

2. La motivazione, qualora non sia possibile darle immediata lettura, è successivamente redatta per iscritto dal relatore o da un altro dei componenti del collegio e, previa sottoscrizione del solo presidente, è depositata entro il quindicesimo giorno nella cancelleria. L'avvenuto deposito viene d'ufficio notificato immediatamente alle parti e comunicato al pubblico ministero.

Art. 27.

*(Ammissione al patrocinio
a spese dello Stato)*

1. Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia, si applicano le norme di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 217.

Art. 28.

(Spese processuali)

1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle materie di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia sono esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore dello Stato o di qualunque altro soggetto.

2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta d'ufficio sono anticipate dall'erario e sono recuperate nei confronti della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a cui carico sono state poste le spese.

Art. 29.

(Modificabilità delle statuizioni)

1. Le statuizioni che si riferiscono all'affidamento dei figli, alle prestazioni patrimo-

niali tra i membri della famiglia, ai rapporti personali tra coniugi non separati, anche se contenuti in sentenze, sono sempre modificabili nel corso della loro esecuzione a seguito di eventi successivi alla pronuncia.

2. Nel caso in cui le statuizioni siano contenute in sentenze, il tribunale, esperite le apposite indagini e sentite le parti e il pubblico ministero, provvede, sempre con sentenza in camera di consiglio, anche d'ufficio.

Art. 30.

(Provvedimenti cautelari)

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, se esiste il pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento può imporre a costui, con decreto nel corso dello svolgimento del processo o con la sentenza, di prestare idonea garanzia reale anche specificando i beni per il pignoramento e può ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di sua proprietà.

2. L'ipoteca giudiziale può essere convertita in deposito di denaro o di valori o sostituita da pegno su beni mobili o da altra idonea garanzia su istanza del debitore ipotecario, sentito il creditore, con provvedimento in camera di consiglio soggetto al reclamo davanti la corte d'appello.

3. Il tribunale può ordinare che una quota dei redditi di lavoro subordinato o autonomo dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto.

4. Il tribunale può inoltre disporre a garanzia dell'esecuzione, e ove non siano sufficienti i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, che siano resi inefficaci atti di disposizione compiuti dalla parte tenuta alla esecuzione compiuti nel biennio precedente all'introduzione della causa. Il provvedimento di inefficacia è revocato qualora il debitore offra le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 31.

(Termini per l'impugnazione)

1. I termini per l'appello, il ricorso per cassazione e il ricorso per revocazione decorrono dalla data della pubblicazione della decisione o, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 26, dalla data della notificazione o della comunicazione del deposito.

Art. 32.

(Appello)

1. I provvedimenti del tribunale per i minorenni e per la famiglia sono appellabili avanti alla sezione specializzata di Corte di appello per i minorenni e per la famiglia.

2. Nel giudizio di appello valgono, in quanto applicabili, le norme che regolano il giudizio di primo grado.

3. Quando il giudice di appello riforma, revoca o modifica statuizioni immediatamente esecutive del giudice di primo grado deve tener conto di quanto sia già stato compiuto in attuazione delle statuizioni stesse.

Art. 33.

(Esecuzione)

1. Presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia un magistrato designato ogni anno dal presidente promuove l'esecuzione dei provvedimenti, anche se emessi in grado di appello, determinandone con ordinanza i tempi e le modalità più opportune.

2. Contro l'ordinanza è ammesso entro dieci giorni reclamo al collegio che decide con ordinanza non impugnabile.

CAPO II

PROCEDIMENTI PENALI

Art. 34.

(Disposizioni sul processo penale)

1. Nel procedimento penale a carico di imputati minorenni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e quelle del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSATORIE

Art. 35.

(Ruoli organici)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica delle piante organiche degli uffici giudiziari tenendo conto delle variazioni dei carichi di lavoro dei tribunali a seguito della nuova ripartizione delle competenze stabilita dalla presente legge e della istituzione in ogni capoluogo di provincia del tribunale per la famiglia e per i minorenni.

2. I magistrati che alla data di cui all'articolo 37 sono addetti ai tribunali e alle procure per i minorenni sono assegnati ai tribunali ed alle procure per la famiglia e per i minorenni, salvo che non richiedano di essere destinati ad altro tribunale o ad altra procura per la famiglia e per i minorenni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvederà alle destinazioni dei magistrati previste dal comma 2, ovvero, in mancanza di domande, alle assegnazioni

d'ufficio, scegliendo tra coloro che avranno partecipato ai corsi di preparazione da organizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che avranno dimostrato attitudini per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

Art. 36.

(Affari pendenti)

1. Per gli affari in corso alla data di cui all'articolo 37 si provvede nel modo seguente:

a) i procedimenti civili, gli affari contenziosi civili e i procedimenti penali pendenti presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei tribunali per la famiglia e per i minorenni competenti per territorio a norma della presente legge, ad eccezione delle cause civili passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali sia già stato, per la prima volta, dichiarato aperto il dibattimento;

b) i procedimenti previsti dagli articoli 20 e seguenti sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei tribunali per la famiglia e per i minorenni competenti per territorio.

Art. 37.

(Efficacia)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 34 hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.